



**Ispettorato Territoriale del Lavoro
PADOVA - ROVIGO**

AVVISO AL PUBBLICO

CONVALIDA DIMISSIONI LAVORATRICI MADRI

DIMISSIONI VOLONTARIE

Al fine di uniformare le informazioni fornite all'utenza e garantire una corretta gestione e distinzione delle richieste, si trasmettono di seguito alcuni chiarimenti relativi alla procedura di convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e alla procedura ordinaria delle dimissioni volontarie.

Convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri

L'art. 55, comma 4, del D.Lgs. 151/2001 prevede una tutela rafforzata per le lavoratrici madri (e, nei casi previsti, per i lavoratori padri) che intendano cessare il rapporto di lavoro durante il periodo protetto (gravidanza, primi tre anni di età del bambino, tre anni dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Le dimissioni non producono effetti senza la convalida obbligatoria da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

La procedura prevede che:

- La lavoratrice/lavoratore rassegna le dimissioni al datore di lavoro (a mano, raccomandata, PEC, etc.) e non mediante la compilazione del modulo on line previsto per le dimissioni di cui all'art. 26, comma 1, [Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151](#).
- Il datore di lavoro ha l'onere di informare la lavoratrice/lavoratore dell'obbligo di convalida invitandola a procedere.
- La lavoratrice/lavoratore presenta apposita istanza all'ITL competente (residenza/lavoro) tramite il modulo online specifico per le dimissioni da remoto Mod. INL 12, allegando documento d'identità e lettera di dimissioni.
- L'ITL convoca la lavoratrice/lavoratore per un colloquio (in presenza o online) per verificare la genuinità della volontà di dimettersi.
- Le dimissioni diventano effettive solo dopo la convalida da parte dell'ITL.

Si riporta il link di riferimento

[Convalida di dimissioni o risoluzione consensuale lavoratrice madre o lavoratore padre – Richiesta colloquio online | INL](#)

Dimissioni volontarie (procedura ordinaria)

La procedura ordinaria riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici che intendono cessare il rapporto al di fuori dei periodi protetti.

Le dimissioni previste dall'art. 26, comma 1, [Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151](#), devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro.

La procedura è interamente gestita online e non richiede ulteriori verifiche esterne.

Si riporta il link di riferimento

<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Dimissioni-volontarie/Pagine/default>